

DISEGNO DI LEGGE: S. 3014 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL KAZAKISTAN, FATTO AD ALMATY IL 5 MAGGIO 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4777)

(A.C. 4777 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997.

(A.C. 4777 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 del Trattato stesso.

(A.C. 4777 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1325. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE LATINA RELATIVAMENTE AL SUO UFFICIO DI ROMA, FATTO A ROMA IL 1° GIUGNO 1995, CON SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A PARIGI IL 12 FEBBRAIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (4604)

(A.C. 4604 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione Latina, relativamente al suo Ufficio di Roma, fatto a Roma il 1° giugno 1995, con scambio di Note effettuato a Parigi il 12 febbraio 1996.

(A.C. 4604 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

SIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVIII, sezione 27, paragrafo *a*), dello stesso Accordo.

(A.C. 4604 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**PROPOSTA DI LEGGE DE SIMONE ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 31 MARZO 1998, N. 73, RECANTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO, GLI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE, NONCHÈ IL COMPLETAMENTO DEI PROGETTI FIO
(5039)**

(A.C. 5039 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

ART. 1.

1. La documentazione di collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, deve, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996 di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere, previa moti-

vata e documentata richiesta, proroghe del termine previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai fini della emissione del decreto di accertamento finale della spesa, purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato ».

4. Per i progetti per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

6. Le istanze di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, devono pervenire al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Sopprimerlo.

1. 1. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

1. 2. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 1 sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

1. 3. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

1. 4. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 1 sostituire le parole: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 1998.

1. 5. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: « Per i Comuni che non hanno ancora iniziato i lavori è prevista la decadenza dei finanziamenti ».

1. 6. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Cassa depositi e prestiti può erogare anticipazioni solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della spesa da parte dell'Unione europea ».

1. 7. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, il comma 5 è sostituito dal seguente: « I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono concedere la gestione ai privati. La concessione è comunque subordinata all'accettazione da parte dell'Unione europea ».

1. 8. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 2.

1. 9. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sopprimere le parole: non ultimati entro il 31 dicembre 1996.

1. 10. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sopprimere le parole: ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

1. 11. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 31 dicembre 1999.

1. 12. Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 2 sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: un anno.

- 1. 13.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 14.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 15.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il quarto periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 16.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Il quinto periodo del comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 17.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 4 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 18.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 19.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 20.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 21.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole da: Il Ministero dell'Industria fino alla fine del periodo con le seguenti: In caso di mancata o irregolare attuazione del progetto nel termine previsto, nonché in tutti gli altri casi di decadenza del beneficio comunitario, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero e alla restituzione delle somme erogate e anticipate, con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero e delle eventuali penalità.

- 1. 22.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previa motivata e documentata richiesta.

- 1. 23.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previa motivata e.

- 1. 24.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: e documentata richiesta.

- 1. 25.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: previa motivata e documentata richiesta *aggiungere le seguenti:* a fronte della presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa corredata dalla dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere e la veridicità delle voci indicate.

1. **26.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: documentata richiesta *aggiungere le seguenti:* quando lo stato di avanzamento dei lavori sia tale che almeno un terzo delle spese necessarie alla realizzazione delle opere sia stato effettivamente sostenuto e sia rendicontato ed ufficialmente accertabile.

1. **27.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: previsto nel decreto di concessione.

1. **28.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: previsto nel decreto di concessione per il completamento dei lavori *con le seguenti:* di cui al precedente periodo.

1. **29.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: per il completamento dei lavori.

1. **30.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: completamento dei lavori *aggiungere le seguenti:* a fronte delle spese documentate sugli stati di avanzamento degli interventi.

1. **31.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole da: dandone *fino a:* finale della spesa.

1. **32.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sostituire le parole: l'accertamento finale della spesa *con le seguenti:* la spesa sugli stati di avanzamento dell'intervento e sullo stato finale.

1. **33.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3, dopo le parole: l'accertamento finale della spesa *aggiungere le seguenti parole:* e lo stato di avanzamento dei lavori.

1. **34.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 dopo le parole: l'accertamento finale della spesa *aggiungere le seguenti:* computamente documentato e corredata da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione.

1. **35.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: purché tale proroga non ecceda il termine precedentemente fissato.

1. **36.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 3 sopprimere le parole: tale proroga.

1. **37.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo l'ultimo

periodo è aggiunto il seguente: « Le amministrazioni devono presentare il rendiconto non oltre un mese dal completamento dei lavori. Nel caso di mancata presentazione entro il suddetto termine, le somme anticipate dovranno essere restituite dalle stesse amministrazioni ».

1. **38.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 4.

1. **39.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: per i quali non sia stato presentato lo stato finale di spesa.

1. **40.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 30 settembre 1999.

1. **41.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: trenta mesi con le seguenti: un anno.

1. **42.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il.

1. **43.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato.

1. **44.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quarantadue mesi con le seguenti: entro lo stesso termine di cui al precedente periodo.

1. **45.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: quarantadue mesi con le seguenti: due anni.

1. **46.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

1. **47.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (Modifica alla delibera CIPE dell'8 agosto 1995). — A parziale modifica della delibera del CIPE dell'8 agosto 1995, la Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a porre anticipazioni ».

1. **48.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

1. **49.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

- 1. 50.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 6 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quindici giorni.

- 1. 51.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Al comma 6 sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.

- 1. 52.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. L'articolo 5 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 53.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73 dopo le parole tecnicamente idonei sono aggiunte le seguenti: che per preparazione, professionalità ed esperienza possano efficacemente contribuire all'attuazione degli interventi.

- 1. 54.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il commissario *ad acta* di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, può provvedere previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

- 1. 56.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 57.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 58.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 59.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è abrogato.

- 1. 55.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, le parole: «tecnicamente idonei» sono sostituite dalle seguenti: «che presentino i requisiti fissati con decreto del Ministro del tesoro bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

- 1. 61.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1998, n. 73, dopo

le parole: «tecnicamente idonei» sono aggiunte le seguenti: «che presentino requisiti di professionalità, di esperienza ed onorabilità».

- 1. 60.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa

fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Il ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le nuove aliquote.

- 1. 62.** Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Roscia.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3,
17 E 17-BIS DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI VERIFICA DEI POTERI) (DOC. II, N. 28)**

(doc. II, n. 28 — sezione 1)

**MODIFICA PROPOSTA DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO**

ART. 3.

1. Costituito l'Ufficio provvisorio di Presidenza, il Presidente proclama eletti deputati i candidati che subentrano a candidati eletti per la quota proporzionale già proclamati eletti in collegi uninominali, nonché ai deputati optanti tra più circoscrizioni, condizionatamente alla convalida della loro elezione nel collegio uninominale o nella circoscrizione di opzione.

2. A tal fine, il Presidente sospende la seduta e convoca immediatamente per i relativi accertamenti una Giunta provvisoria composta dei deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura, che siano presenti alla prima seduta. Qualora il numero di tali deputati sia inferiore a dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto. La Presidenza della Giunta provvisoria è attribuita secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2; assume le funzioni di segretario il deputato più giovane d'età tra i componenti la Giunta provvisoria.

ART. 17.

1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce all'Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità

delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di illeggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalità previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicità.

3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, né dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare.

4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis.

1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di ve-

rifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla vo-

lontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni.

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE
ELEZIONI (DOC. II-BIS, N. 1-A)**

(doc. II-bis, n. 1-A – sezione 1)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO
IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA
DELLE ELEZIONI

CAPO I

FUNZIONI, ORGANI
POTERI DELLA GIUNTA

ART. 1.

(Costituzione della Giunta).

1. La Giunta delle elezioni è convocata, per la sua costituzione, dal Presidente della Camera entro tre giorni dalla nomina dei suoi componenti ed è presieduta provvisoriamente dal componente più anziano come deputato o, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono svolte dal deputato più giovane d'età.

2. Nell'elezione del Presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

3. Per l'elezione dei due vicepresidenti e dei tre segretari ciascun componente la Giunta scrive sulla propria scheda, rispettivamente, uno e due nomi: sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, superiore

comunque a un quarto dei votanti. In caso di parità di voti si applica il comma 2.

(doc. II-bis, n. 1-A – sezione 2)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO
DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 2.

*(Validità delle deliberazioni
e votazioni qualificate).*

1. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non partecipa al voto almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono computati a questo fine anche coloro che abbiano dichiarato di astenersi. Il Presidente non è obbligato a verificare se la Giunta sia in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da due componenti e la Giunta stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. Non può essere chiesta la verifica del numero legale in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento della Camera.

2. La Giunta vota per alzata di mano, salvo nei casi di cui al comma 3. Le votazioni in materia di verifica dei poteri, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza non costituiscono votazioni riguardanti persone ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Regolamento della Camera.

3. La votazione nominale può essere richiesta da due componenti della Giunta.

4. Quando una deliberazione comporti la scelta tra una proposta di convalida e

una proposta di contestazione ovvero di annullamento di un'elezione, in caso di parità di voti s'intende che la Giunta si è pronunciata per la convalida. In caso di rieiezione di una proposta s'intende approvata la proposta alternativa.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 3)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 3.

(Comitati permanenti e temporanei).

1. La Giunta istituisce un Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, e può istituire altri Comitati per l'esame di determinate materie. Le funzioni dei Comitati sono istruttorie rispetto alla Giunta.

2. I Comitati istituiti sono composti da membri della Giunta nominati dal Presidente in proporzione alla consistenza dei Gruppi, e sono presieduti da uno o più coordinatori nominati dal Presidente.

3. Quando sia disposta la revisione di schede elettorali, ovvero se ne ravvisi altrimenti l'opportunità, il Presidente della Giunta nomina un apposito Comitato di verifica costituito dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 4)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 4.

(Poteri della Giunta).

1. Nell'ambito dell'attività di verifica dei risultati elettorali, la Giunta può sempre disporre, su proposta del relatore o di un componente, sino alla convalida definitiva

dell'elezione da parte dell'Assemblea, la revisione delle schede nulle, bianche e contestate, nonché, ove necessario, delle schede valide e di tutti i documenti elettorali.

2. Successivamente alla convalida definitiva delle elezioni, la verifica dei risultati elettorali avanti alla Giunta può essere riaperta soltanto a seguito di specifica deliberazione dell'Assemblea, su proposta della Giunta, nei seguenti casi:

a) se la convalida sia l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti del procedimento;

b) se risulti che la convalida è stata deliberata sulla base di elementi riconosciuti falsi dalla Giunta o dichiarati falsi dall'Autorità giudiziaria con sentenza anche non definitiva;

c) se dopo la convalida siano assunti agli atti uno o più documenti decisivi, ovvero siano sopravvenuti o siano stati scoperti nuovi elementi che, da soli o uniti a quelli valutati nel procedimento per la verifica, dimostrino in maniera inequivoca la mancanza dei presupposti necessari per la convalida.

3. La Giunta richiede a qualsiasi autorità, per mezzo del Presidente della Camera, i documenti e gli atti che reputa necessari.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 5)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 5.

(Trasmissione di atti all'Autorità giudiziaria).

1. La Giunta, qualora nel corso della propria attività riscontri fatti che potrebbero costituire reato, ne dà notizia all'Autorità giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera.

2. Qualora ritenga che tali fatti possano influire sulla validità delle elezioni, sospende la convalida dell'elezione dei deputati interessati.

3. La Giunta pone a disposizione dell'Autorità giudiziaria il materiale elettorale in sua disponibilità, necessario per riscontri a fini di giustizia, con modalità compatibili con il buon andamento della verifica dei poteri.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 6)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori e regime degli atti).

1. La pubblicità dei lavori della Giunta è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*.

2. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale la cui ostensibilità è limitata ai componenti della stessa.

3. I componenti della Giunta, i funzionari e il personale della segreteria, nonché le persone che a qualunque titolo collaborano con l'attività della Giunta, sono tenuti alla riservatezza su tutte le notizie e le informazioni conosciute in ragione di tale ufficio, salvo che esse abbiano un diverso regime di pubblicità.

4. Le schede e i documenti elettorali in possesso della Giunta sono accessibili solo alle parti e ai soggetti interessati nel corso e con le modalità dell'istruttoria nonché, limitatamente agli atti elettorali verificati dalla Giunta e non visionati, successivamente alla convalida o all'annullamento dell'elezione.

5. Le delibere di contestazione ed equivalenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, nonché quelle conseguenti alla presentazione di ricorsi o comunque incidenti sulle posizioni giuridiche delle parti o dei soggetti interessati, sono motivate e soggette a pubblicità ai sensi del comma 1.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 7)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 7.

(Ulteriori attività della Giunta).

1. Nelle materie di propria competenza, la Giunta può avvalersi delle procedure d'indagine, informazione e controllo disciplinare del capo XXXIII del Regolamento della Camera.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 8)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

CAPO II

PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DEI RISULTATI ELETTORALI

ART. 8.

(Attività preliminari e preparatorie).

1. Il Segretario generale della Camera dei deputati, tramite gli Uffici competenti, provvede alla raccolta dei documenti relativi alle elezioni pervenuti alla Camera, effettua un controllo preliminare dei documenti elettorali, rappresentando i risultati al relatore competente per circoscrizione, e cura la predisposizione di un prospetto per i membri della Giunta nel quale, per ciascuna circoscrizione elettorale e per ciascun collegio, sono indicati:

a) il numero degli iscritti nelle liste elettorali e dei votanti, dei voti validi e nulli e delle schede nulle, bianche e contestate, nonché gli altri dati elettorali rilevanti ai fini della verifica dei poteri secondo quanto risulta dai verbali degli Uffici centrali circoscrizionali;

b) l'indicazione riassuntiva dei reclami, delle proteste e dei ricorsi presentati;

c) eventuali osservazioni conseguenti al riscontro effettuato in sede di verifica preliminare dei documenti elettorali.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 9)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 9.

(Formalità ed effetti dei ricorsi).

1. Sono legittimati al ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale i soggetti titolari di un interesse personale, diretto e qualificato. I ricorsi tempestivi sono esaminati nell'ambito della verifica dei poteri con osservanza del contraddittorio nei modi di cui all'articolo 11 e definiti con deliberazione motivata e soggetta a pubblicità ai sensi del comma 1 dell'articolo 6.

2. I ricorsi proposti direttamente alla Camera devono essere sottoscritti con firma autenticata nelle forme di legge e devono indicare il domicilio o la residenza del ricorrente. Essi devono essere inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno di proclamazione del deputato cui si riferiscono. In caso di ricorso avverso più proclamazioni, il termine decorre in riferimento a ciascun deputato interessato, restando l'atto improcedibile quale ricorso per le parti riguardanti proclamazioni tardivamente impugnate. Gli atti integralmente intempestivi sono restituiti al mittente. Degli atti parzialmente intempestivi si dà comunicazione al ricorrente.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 10)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 10.

(Relatori per la verifica dei poteri).

1. Il Presidente della Giunta nomina un relatore per ciascuna circoscrizione elet-

torale, individuandolo a turno in ragione di età e seguendo l'ordine numerico delle circoscrizioni, e in modo che nessun componente possa essere relatore per la circoscrizione nella quale è stato eletto.

2. Quando le proclamazioni effettuate dipendono da calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale, il Presidente della Giunta nomina un relatore che riferisce su tali operazioni e sulle relative proclamazioni. L'incarico non può essere affidato a un deputato proclamato in conseguenza di tali operazioni; esso è inoltre incompatibile con quello di relatore per le circoscrizioni territoriali di cui al comma 1.

3. Quando la Giunta prende deliberazioni diverse da quelle proposte dal relatore, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2, il Presidente può sostituirlo con altro relatore scelto tra i componenti favorevoli alla deliberazione.

4. Quando per qualsiasi caso si renda necessaria la sostituzione del relatore, ad essa provvede il Presidente con le stesse modalità di cui al comma 1, dandone comunicazione motivata alla Giunta.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 11)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 11.

(Verifica ordinaria).

1. Il relatore per la circoscrizione territoriale, presi in esame i documenti della circoscrizione procede:

a) ove esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, alla verifica della loro ammissibilità o procedibilità e, anche a mezzo di revisione di schede, degli elementi manifesti, in positivo o in negativo, di fondatezza e rilevanza, proponendo alla Giunta l'archiviazione dei medesimi, con convalida dell'elezione o con apertura del-

l'istruttoria per elementi diversi da quelli oggetto di ricorso, ovvero l'apertura dell'istruttoria;

b) ove non esistano agli atti ricorsi tempestivamente presentati, a un esame preliminare della documentazione elettorale, ivi comprese se necessario le schede di voto, e quindi alla proposta di convalida o di apertura dell'istruttoria.

2. Deliberata l'apertura dell'istruttoria, i tempi e l'oggetto della medesima, è costituito il Comitato di verifica, designato dal Presidente e composto dal relatore e da un rappresentante per ciascun Gruppo, che procede alle necessarie attività istruttorie, definendo se del caso modalità di svolgimento della partecipazione delle parti non disciplinate dal comma 3.

3. Il relatore dà quindi comunicazione alle parti e ai soggetti interessati, individuati a norma dell'articolo 12, della messa a disposizione delle schede e dei documenti elettorali del collegio o della circoscrizione interessati. Per ogni collegio, la Giunta stabilisce il termine a decorrere dal quale le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede, entro i successivi cinque giorni utili per le schede bianche, nulle e contestate, ed entro i successivi quindici giorni utili per le schede valide. Per ogni circoscrizione, il periodo nel quale le parti e i soggetti interessati possono esaminare le schede è fissato dalla Giunta in relazione all'ampiezza della circoscrizione stessa. I termini di cui ai precedenti periodi iniziano a decorrere non prima di cinque giorni dalla data della loro comunicazione alle parti e ai soggetti interessati.

4. La Giunta ha sempre la facoltà di ammettere all'istruttoria soggetti ulteriori, già candidati o eletti, rispetto a quelli previsti dall'articolo 12, nonché di individuare, tra i candidati e gli eletti, parti e soggetti interessati per i reclami riguardanti l'interpretazione della legge, i criteri applicati dagli organi operanti nel procedimento elettorale e ogni altra questione residuale.

5. Le parti e i soggetti interessati possono prendere visione delle schede e dei documenti elettorali, alla presenza del personale addetto alla segreteria della Giunta, direttamente o mediante proprio rappresentante, dal quale possono altresì farsi assistere, nel periodo previsto dal calendario stabilito ai sensi del comma 3, che indica i giorni e gli orari nei quali il materiale elettorale può essere consultato.

6. All'esito della revisione delle schede e dei documenti elettorali le parti e i soggetti interessati possono produrre memorie e chiarimenti, che sono esaminati dal Comitato di verifica ai fini delle ulteriori fasi del procedimento.

7. Al termine dell'attività istruttoria delle parti, il relatore, effettuate da parte del Comitato di verifica le necessarie ulteriori attività istruttorie, senza la partecipazione delle parti, nell'ambito dell'oggetto dell'istruttoria, propone alla Giunta la convalida o la contestazione dell'elezione.

8. L'accoglimento, da parte della Giunta, delle proposte di convalida formulate dai relatori è comunicato al Presidente della Camera, ai fini della proposta per l'Assemblea.

9. Il relatore rimette all'apposito Comitato, di cui all'articolo 3, comma 1, la valutazione di eventuali cause di ineleggibilità o di decadenza rilevate nel corso della verifica dei poteri, sospendendo la convalida delle relative elezioni.

10. Qualora una proclamazione effettuata in sede di circoscrizione territoriale dipenda da calcoli o assegnazioni su base nazionale, ovvero si riferisca ad una circoscrizione nazionale, il relatore, a conclusione della verifica ordinaria, propone alla Giunta di determinare i voti e le cifre elettorali conseguiti in ambito circoscrizionale territoriale, rimettendo conseguentemente gli atti al relatore incaricato di riferire sulle operazioni effettuate su base nazionale.

11. Ciascun relatore deve presentare le sue conclusioni entro quattro mesi dal ter-

mine delle attività di cui all'articolo 8. In caso di ritardo, il Presidente invita formalmente il relatore a presentare le proprie conclusioni e, in caso di ulteriore ritardo non motivato, provvede alla sua sostituzione.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 12)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 12.

(Parti e soggetti interessati ai fini del contraddittorio).

1. Sono parti nel procedimento avanti alla Giunta:

a) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei collegi uninominali, i ricorrenti e i deputati la cui elezione è oggetto diretto e specifico del reclamo;

b) nei procedimenti che comportano la revisione delle schede per l'elezione nei seggi attribuiti in ragione proporzionale nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e l'ultimo degli eletti di ciascuna delle liste che hanno ottenuto almeno un seggio nella circoscrizione, la cui elezione possa essere interessata;

c) nei procedimenti attinenti all'effettuazione e valutazione delle operazioni di calcolo svolte in ambito territoriale nazionale per l'attribuzione e il riparto dei seggi in ragione proporzionale tra le liste presentate nelle singole circoscrizioni, i ricorrenti e i proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata, nonché i candidati che ad essi subentrano.

2. Qualora l'elezione oggetto di reclamo sia avvenuta in base a liste o graduatorie di candidati, sono cointeressati o controinteressati nel procedimento avanti alla Giunta:

a) i deputati proclamati la cui elezione risulta direttamente interessata o la

convalida della cui elezione è subordinata a quella di deputati plurieletti la cui elezione è oggetto di reclamo;

b) i primi candidati nell'ordine progressivo delle liste e graduatorie ammesse al riparto dei seggi, la cui posizione possa essere idonea a conseguire l'elezione.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 13)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

ART. 13.

(Contestazione dell'elezione. Seduta pubblica).

1. Qualora la Giunta deliberi la contestazione di una elezione, il Presidente della Giunta fissa il giorno e l'ora della seduta pubblica, dandone comunicazione alle parti. Dal giorno della comunicazione alle parti a quello della seduta pubblica devono trascorrere almeno venti giorni; la data fissata non può essere differita, salvo casi di forza maggiore.

2. Sino al quinto giorno antecedente la seduta pubblica le parti possono depositare nuovi documenti o deduzioni; sino al terzo giorno esse possono prendere visione, presso la segreteria della Giunta, dei documenti depositati dalle controparti nonché della restante documentazione agli atti. La Giunta non tiene conto dei documenti depositati oltre il termine.

3. Le sedute della Giunta in sede di esame della contestazione sono pubbliche, di esse viene redatto un resoconto stenografico, e per esse si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 64 del Regolamento della Camera. Il Presidente dirige la discussione e disciplina l'udienza.

4. Il relatore espone in apertura di seduta i fatti e le questioni senza esprimere

giudizi. Le parti o i loro rappresentanti hanno facoltà di intervenire e quindi, di replicare per una volta.

5. Ciascuna delle parti può farsi assistere in udienza da non più di un rappresentante. I deputati non possono rappresentare le parti innanzi alla Giunta.

6. Al termine della discussione la seduta pubblica è sospesa e la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per assumere, senza intervalli o sospensioni, la deliberazione.

7. Alla riunione in camera di consiglio partecipano i componenti della Giunta che sono stati presenti all'udienza pubblica per tutta la sua durata.

8. Al termine della discussione in camera di consiglio il Presidente comunica in seduta pubblica la deliberazione assunta: questa consiste nella proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata.

9. Qualora la deliberazione assunta non sia definitiva, si applicano nuovamente le facoltà, le procedure ed i termini di cui ai commi 1 e 2. Non possono partecipare alla camera di consiglio delle sedute pubbliche successive componenti della Giunta che non erano presenti alla prima seduta.

10. La deliberazione definitiva è oggetto di relazione scritta, che è presentata all'Assemblea entro venti giorni dalla seduta pubblica in cui è stata assunta.

11. È ammessa la presentazione all'Assemblea di relazioni di minoranza.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 14)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 14.

(Verifica delle operazioni elettorali effettuate su base nazionale).

1. Il procedimento di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, in quanto applicabili.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 15)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

CAPO III

PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ, DELLE INELEGGIBILITÀ E DEI CASI DI DECADENZA

ART. 15.

(Obbligo di dichiarare le cariche ricoperte e le funzioni svolte).

1. Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione quando avvenga successivamente, e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta, ciascun deputato dichiara al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte. Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione ai sensi del presente comma entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla data della nomina o designazione formale alla carica o ufficio, ovvero dall'effettivo esercizio delle relative funzioni, qualora esso sia anteriore alla designazione formale o quest'ultima non sia prevista.

2. La Giunta può in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni o attestazioni integrative e procedere anche d'ufficio, su iniziativa di ciascun componente e sulla base della documentazione in proprio possesso o comunque acquisita, all'accertamento delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 16)**PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO****ART. 16.***(Istruttoria e contraddittorio).*

1. Sulla base delle dichiarazioni presentate dai deputati e della documentazione esistente agli atti, la Giunta, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, svolge l'istruttoria sulle cariche, gli uffici e le condizioni soggettive dei deputati, rilevanti ai fini del giudizio sulla compatibilità, l'eleggibilità e la decadenza degli stessi.

2. Il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, entro sei mesi per i casi di incompatibilità ed entro quattro mesi per i casi di ineleggibilità e decadenza, effettua una deliberazione preliminare a seguito della quale:

a) propone alla Giunta la presa d'atto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche o degli uffici ricoperti dai deputati, dell'eleggibilità degli interessati o dell'insussistenza di casi di decadenza; ovvero, la presa d'atto degli intervenuti collocamenti in aspettativa, cessazioni, decadenze, sospensioni e dimissioni dalle predette cariche, uffici, funzioni e condizioni soggettive;

b) ove constati l'insufficienza degli elementi documentali disponibili ovvero ravvisi la sussistenza di elementi di dubbio, invita il deputato interessato a far pervenire, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito e, all'esito di tale accertamento, procede alternativamente nei sensi di cui alle lettere a) o c);

c) ove ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ineleggibilità o casi di decadenza, svolge la necessaria istruttoria in contraddittorio, comunicando le ragioni della ritenuta valutazione al deputato interessato, il quale può trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine di quindici giorni, chiedendo eventualmente di essere ascol-

tato dal Comitato stesso. All'esito di tale fase il Comitato avanza la conseguente proposta alla Giunta.

(doc. II-bis, n. 1-A — sezione 17)**PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO****ART. 17.***(Delibere e procedimento).*

1. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, di accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, si intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza. Qualora la Giunta respinga una proposta, presentata dal suddetto Comitato, di accertamento della compatibilità, dell'eleggibilità o dell'insussistenza di cause di decadenza, s'intende che essa abbia deliberato in senso favorevole all'accertamento di cause di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, con gli effetti di cui ai commi 2 e 5. Nei casi in cui non sia previamente intervenuta una fase istruttoria in contraddittorio, la deliberazione di cui al precedente periodo s'intende come delibera di rimessione degli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c).

2. Le delibere di incompatibilità non possono essere oggetto di richiesta di riesame e sono comunicate immediatamente al Presidente della Camera, il quale invita il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica, l'ufficio o la funzione giudicati incompatibili; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente della Camera iscrive all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. L'opzione tardiva è inefficace ai fini della deliberazione di decadenza.

3. L'opzione per il mandato parlamentare non è efficace se non è accompagnata

dalle dimissioni dalla carica o dall'ufficio incompatibile. A tal fine il deputato è tenuto a trasmettere alla Giunta un documento da cui risulti l'accettazione o la presa d'atto delle dimissioni. In caso di rifiuto o dilazione dell'accettazione o presa d'atto delle dimissioni da parte dell'ente di riferimento, il deputato può far pervenire una sua attestazione sostitutiva con la quale dichiara l'effettiva astensione dalle funzioni e la rinuncia ad ogni connesso emolumento o beneficio. Quando la natura dell'attività non preveda le dimissioni, l'opzione per il mandato parlamentare deve essere accompagnata dalla sola dichiarazione di effettiva astensione dalle funzioni e di rinuncia a ogni eventuale connesso emolumento o beneficio. La Giunta può verificare d'ufficio la documentazione pervenuta e l'effettiva astensione e rinuncia.

4. L'opzione per la carica giudicata incompatibile comporta le dimissioni dal mandato parlamentare, delle quali l'Assemblea prende atto.

5. Le delibere della Giunta di accertamento di ineleggibilità e di sussistenza di cause di decadenza dal mandato parlamentare equivalgono a contestazione dell'elezione.

6. Nei casi in cui sussistano ricorrenti o soggetti interessati in materia di ineleggibilità e decadenza, questi sono ammessi al contraddittorio nella fase istruttoria e, ove rivestano il ruolo di parte, a intervenire alla seduta pubblica di cui all'articolo 13.

(doc. II-bis, n. 1-A - sezione 18)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

CAPO IV

PROCLAMAZIONE DI DEPUTATI SUBENTRANTI IN CORSO DI LEGISLATURA

ART. 18.

(Proclamazione di deputati subentranti).

1. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, la Giunta si riu-

nisce immediatamente per accertare se il seggio rimasto vacante debba essere attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive. Qualora non debba procedersi a tali elezioni, la Giunta accerta quale candidato segue nella graduatoria l'ultimo eletto per la circoscrizione territoriale e la lista interessate.

2. L'esito degli accertamenti di cui al comma 1 è immediatamente comunicato al Presidente della Camera per i fini di cui al comma 3 dell'articolo 17-bis del Regolamento della Camera.

3. Qualora l'accertamento di cui al comma 1, secondo periodo, avvenga sulla base dei dati degli uffici elettorali, la relativa proclamazione rimane subordinata all'accertamento definitivo ai sensi del capo II.

(doc. II-bis, n. 1-A - sezione 19)

PROPOSTA DI MODIFICA NEL TESTO DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IDENTICO A QUELLO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Entrata in vigore).

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno precedente la data di convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati per la XIV Legislatura.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Presidente della Giunta delle elezioni presenta all'Assemblea una relazione nella quale riferisce sull'applicazione del Regolamento stesso.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento della Camera.